



**UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

DETERMINAZIONE	
Numero	Data
25	22-03-2022

OGGETTO:	PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DAL GESTORE ALFA S.R.L. PER GLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN LOCALITÀ GHIGGERIMA, NEL COMUNE DI BREBBIA, AI SENSI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 12 MARZO 2019 (cod. FG0120160003). EROGAZIONE SECONDA QUOTA.
-----------------	---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera PV 12 del 20 febbraio 2015;

VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio d'A.T.O. della provincia di Varese";

RICHIAMATA la delibera PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:

- Deliberazione del C.d.A. A.T.O. n. PV 15 del 24 marzo 2021 relativa all'approvazione del bilancio previsionale per il triennio 2021/2023;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. P.V. 17 del 7 giugno 2021 di approvazione del bilancio previsionale dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2021/2023;

VISTO il D. Lgs. 152/2006, integrativo e sostitutivo del D. Lgs. 152/99 e della L.36/94, che, recependo le Direttive 271/91/CEE e 676/91/CEE, ha definito gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni da adottare per la tutela quali/quantitativa delle risorse idriche e per la riorganizzazione del servizio idrico integrato;

VISTA la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

VISTA la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- all'art. 3 “tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane”;
- all'art. 4 “tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente”;

RICHIAMATI in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1, 4, 5, 6, 8), 3 (commi 1, 2), 4 (commi 1, 3), 5 (commi 1, 2, 3, 4, 5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento

delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD₅ a 20°C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto;

DATO ATTO che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti;

RICHIAMATI inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...))».

L'articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1) Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000;

– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate "aree sensibili" ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2) Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell'allegato I, sezione A.

(...)».

L'articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;

– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

(...)

3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B. (...) (...)».

L'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1) Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

2) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.

3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall'allegato I, sezione B. (...)

4) In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.

5) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati

agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta»;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- *P.V. 22 del 22/04/2015* avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il comune di Brebbia e l'ente attuatore Società Verbano Spa relativo alla definizione degli impegni economici dei progetti riguardanti gli interventi di realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del comune di Brebbia”;
- *P.V. 33 del 12/06/2018* avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Brebbia e la Società Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione del progetto riguardante gli interventi in infrazione europea - pre-contenzioso relativi a realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, con proseguimento lungo Via Pasubio e Via Mazzini (S.P. n. 32)”;
- *P.V. 69 del 15/11/2018* avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, il Comune di Brebbia, la Società Alfa Srl e la Società Verbano Spa relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione del progetto riguardante gli interventi in infrazione europea - lettera di messa in mora relativi a: realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, a seguito della lettera di messa in mora da parte della Commissione Europea procedura n.2017/2181”;

CONSIDERATO che:

- fra le opere previste nel Piano Stralcio sono compresi gli interventi di realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima nel Comune di Brebbia per la somma complessiva di € 528.000,00=, oggetto di un precedente accordo fra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Brebbia e la Società Verbano S.p.A. nell'anno 2015, approvato dal Cda dell'Ufficio d'Ambito con Delibera n. 28 del 22 aprile 2015;
- in data 19/06/2018, nell'ambito della “Cabina di Regia Tecnica” tavolo regionale, Regione Lombardia comunicava che avrebbe provveduto Alfa S.r.l., in qualità di Gestore Unico, alla redazione del progetto esecutivo nonché alla realizzazione delle opere e che pertanto sarebbe stato necessario provvedere alla modifica dell'accordo sottoscritto in data 27/05/2015;

VISTO che:

- il quadro economico avanzato da Alfa che, subentrata alla Verbano, ha presentato la validazione di quanto ad oggi progettato dalla Verbano medesima, ovvero la progettazione definitiva, essendo Alfa S.r.l. Stazione Appaltante. È stata posta a base di gara la successiva progettazione esecutiva, prodromica poi alla

realizzazione dei lavori, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016. Il quadro economico ha previsto un costo complessivo pari a € 875.000,00=;

- con nota prot. n. 1661 del 25/10/2018 la Società Verbanò ha provveduto a rendicontare le spese sostenute per le attività svolte sino a quel momento ed assommanti ad € 43.052,04=;
- il finanziamento da Piano Stralcio, come sopra evidenziato, non copre l'intera estensione dei lavori da realizzarsi per la collettazione della S.P. n. 32 e della frazione di Ghiggerima, per cui si necessita di ulteriori finanziamenti, come di seguito evidenziato, posto che le somme rimanenti dopo la consegna del progetto definitivo da parte della Società Verbanò S.p.A. ammontano ad € 484.947,96=: è disponibile, a valere sui fondi dell'Ufficio d'Ambito "utili portati a nuovo", la somma di € 205.597,04=, inoltre è disponibile, derivante dalle economie risultanti dal saldo finale dei lavori relativi ai depuratori Bizzorra e Presualdo nel Comune di Golasecca (€ 6.691,09 da Presualdo e € 177.763,91 da Bizzorra) finanziati con i finanziamenti ex Cipe ai sensi della legge 388/2000, per complessivi € 184.455,00=; ciò al fine di garantire l'intera copertura del quadro economico inviato da Alfa pari a € 875.000,00=;

CONSIDERATO che si è quindi provveduto alla stipula di un nuovo accordo in sostituzione del precedente siglato nel 2015, in data 13 marzo 2019, tra Ufficio d'Ambito, Comune di Brebbia, Alfa S.r.l. e Verbanò S.p.A., al fine di garantire l'intera copertura del quadro economico inviato da Alfa pari a € 875.000,00=;

DATO ATTO che, con determina n. 38 del 12 giugno 2019, si è provveduto al saldo delle spese rendicontate dalla Società Verbanò S.p.A. pari a € 43.052,04=;

CONSIDERATO che:

- in data 25 marzo 2020 veniva trasmesso da Alfa S.r.l., con nota prot. 11807 del 25 marzo 2020 (agli atti con prot. Ato n. 1514 del 25 marzo 2020), il progetto definitivo denominato "Realizzazione collettamento fognario acque nere - Località Ghiggerima e case sparse di Brebbia (VA)", unitamente al verbale di verifica e validazione della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016;
- con prot. 1548 del 26 marzo 2020, l'Ufficio d'Ambito provvedeva alla convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. del suddetto progetto;
- con determina n. 41 del 28 maggio 2020, prendeva atto dell'esito positivo della Conferenza dei Servizi decisoria ex art.14 bis ai sensi del comma 5, Legge n. 241/1990, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, ed approvava il progetto definitivo denominato "Realizzazione collettamento fognario acque nere - Località Ghiggerima e case sparse di Brebbia (VA)", trasmesso da Alfa S.r.l. con nota prot. n. 11807 del 25/03/2020, ai sensi dell'art. 158-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/1990;

DATO ATTO che:

- il progetto esecutivo delle opere risulta consegnato in data 27 novembre 2020 al gestore Alfa S.r.l.;

- il RUP della commessa ha provveduto alla redazione di un verbale di verifica e validazione del medesimo progetto, in data 30 novembre 2020;

CONSIDERATO che:

- Alfa S.r.l., con protocollo n. 14368 del 28 settembre 2021 (agli atti con prot. Ato n. 4335 del 29 settembre 2021), ha richiesto la corresponsione dell'importo relativo ai lavori di ampliamento della rete fognaria in località Ghiggerima di Brebbia, presentando a corredo della medesima richiesta fatture per un totale di € 829.624,96, oltre relative evidenze di pagamento degli importi (dove disponibili);
- Alfa S.r.l. ha inviato una integrazione documentale (agli atti con prot. Ato n. 4859 del 28 ottobre 2021), recante il Quadro Economico post gara, e i 3 SAL per i quali è stato richiesto il pagamento;

DATO INOLTRE ATTO che, delle n. 12 fatture presentate, per n. 3 fatture (per un importo totale pari a € 666.989,90) non sono risultate disponibili evidenze di pagamento all'atto della prima erogazione nei confronti di Alfa S.r.l.;

DATO ATTO che, con determina n. 71 del 28 ottobre 2021, si è provveduto al saldo delle spese rendicontate dalla Società Alfa S.r.l. pari a € 829.624,96=;

CONSIDERATO che:

- Alfa S.r.l., con protocollo n. 1612 dell'8 febbraio 2022 (agli atti con prot. Ato n. 666 dell'8 febbraio 2022), ha richiesto la corresponsione dell'importo relativo ai lavori di ampliamento della rete fognaria in località Ghiggerima di Brebbia, presentando a corredo della medesima richiesta fatture per un totale di € 231.187,25;
- l'Ufficio d'Ambito ha richiesto una integrazione con il prot. n. 1321 del 15 marzo 2022, nonché documentazione comprovante i pagamenti saldati con l'anticipo erogato dall'Ufficio d'Ambito (ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 46/2021) per tre fatture presentate in sede di prima rendicontazione (Ft. 2252 del 19/07/2021, Ft. 2760 del 13/09/2021, doc 74 del 31/08/2021, per un importo totale pari a € 666.989,90), per poter procedere con la successiva erogazione;

VISTO che Alfa S.r.l., con prot. n. 1384 del 17 marzo 2022, ha provveduto ad inviare le evidenze di pagamento per l'importo sopra riportato pari ad € 666.989,90, in adempimento alla medesima delibera P.V. 46/2021;

DATO INOLTRE ATTO che:

- delle n. 3 fatture presentate ed ammissibili (per un importo totale pari a € 182.411,12) non risultano attualmente disponibili evidenze di pagamento;
- sulla base della deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 46 del 4 ottobre 2021, si ritiene di poter procedere alla corresponsione a saldo di quanto ad oggi rendicontato dal gestore Alfa S.r.l. (*"al solo fine di garantire la più celere attuazione degli interventi decisivi per il recupero qualitativo dei corpi idrici di recapito, in deroga a quanto previsto dai vigenti accordi e nelle more della novazione di tali atti a carattere consensuale finalizzata ad una anticipazione rispetto ai cronoprogrammi esecutivi, di provvedere ad erogare i finanziamenti a consuntivo sulla base degli stati di avanzamento progettuali e di esecuzione lavori presentati da Alfa"*);

- con riferimento alla medesima deliberazione, il gestore è tenuto ad inviare all'Ufficio d'Ambito le contabili comprovanti i pagamenti effettuati non appena disponibili, pena il blocco della successiva erogazione dei contributi;

VISTO che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

PRESO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

CONSIDERATO che per il beneficiario di tali somme, ossia la Società Alfa S.r.l., l'I.V.A. non costituisce un costo in quanto è importo scaricabile;

RICHIAMATO l'art. 183 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, stando al quale si considerano impegnati gli stanziamenti per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità;

ATTESTATA la regolarità tecnica e contabile del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di impegnare e liquidare a favore della Società Alfa S.r.l. la somma di € **182.411,12=** a titolo di pagamento della seconda quota rendicontata da Alfa S.r.l. per gli interventi di realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima, nel comune di Brebbia, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 12 marzo 2019 (cod. FG0120160003);
2. di dare mandato al Tesoriere dell'Ufficio d'A.T.O. presso la Banca Popolare di Sondrio, per il pagamento della somma sopra indicata a favore di Alfa S.r.l., sul conto corrente avente codice IBAN IT27W0569610802000002504X49;

IL DIRETTORE
Dott.ssa Carla Arioli